

È inclusa inoltre nella Galleria la Cappella dei Priori affrescata da Benedetto Bonfigli. I pregevoli dipinti in parte mutili erano stati copiosamente ridipinti e imbrattati da stucature grossolane. Si stanno quindi restaurando dal sig. Domenico Brizi per la somma di L. 2000.

ROMA. — La Direzione Generale delle Belle Arti ha acquistato per la sua Biblioteca una curiosa e interessante raccolta iconografica, contenente circa cinquecento ritratti di tutti i più illustri musicisti (autori e esecutori) dell'ottocento e del novecento, nonché di alcuni del settecento.

SPELLO. — **Chiesa di S. Maria.** — In una cappella all'uopo riparata e destinata a Pinacoteca si stanno ordinando gli oggetti ed i quadri di proprietà comunale insieme a quelli notevolissimi appartenenti alla Chiesa, fra i quali primeggia la grande croce di Paolo Vanni e la Madonna del Pinturicchio.

LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO IN ERITREA.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto l'art. 3 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;
Vedute le leggi 27 giugno 1907, n. 386, 20 giugno 1909, n. 354 e 23 giugno 1912, n. 688, concernenti le antichità e le belle arti;

Sentito il Governatore dell'Eritrea;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le cose immobili e mobili che hanno interesse storico-archeologico, esistenti nel territorio dell'Eritrea, siano esse già in luce o siano ritrovate mediante scavi o fortuitamente, appartengono in proprietà allo Stato.

Art. 2. — I privati che, al momento della pubblicazione del presente decreto, si trovino nel legittimo possesso di antichi edifici di ri-

conosciuto interesse storico ed archeologico, possono essere autorizzati a conservarne l'uso, purchè esso non sia tale da mutare la natura o il carattere degli edifici, ed i possessori si obbligano a mantenerli in buono stato di conservazione, sotto la vigilanza e secondo le norme che saranno indicate dal personale preposto ai servizi archeologici della Colonia.

Spetta al Governatore di ordinare che i privati cessino dall'uso delle cose indicate al comma precedente, mediante il pagamento di una indennità che li compensi del cessato godimento.

Art. 3. — È vietata qualsiasi opera che alteri o nasconda monumenti, edifici antichi e loro rovine compresi nelle zone che, con decreti del Governatore, sieno dichiarate monumentali per l'interesse storico ed archeologico che esse offrono.

Per gli edifici monumentali non compresi in dette zone è determinata, con decreto del Governatore, una zona di rispetto nella quale è vietata qualsiasi costruzione.

Art. 4. — Il Governatore, ove lo ritenga necessario per la tutela del patrimonio storico ed archeologico, può ordinare l'espropriazione di terreni e di edifici.

Art. 5. — Gli oggetti mobili ed i manoscritti di interesse storico ed archeologico che costituiscono dotazione di chiese o di conventi continuano ad essere lasciati in possesso dei capi delle comunità religiose o dei sacerdoti, sotto la vigilanza del Governo.

Art. 6. — Chiunque rinvenga per caso fortuito resti di cose immobili ed oggetti mobili di interesse storico ed archeologico deve farne denuncia nel più breve tempo possibile e non oltre due settimane dal rinvenimento, al Commissario regionale, sospendendo, se del caso, ogni lavoro e curandone la provvisoria custodia.

Art. 7. — Chiunque faccia conoscere al Governo l'esistenza di oggetti mobili d'interesse storico ed archeologico può essere compensato con un premio proporzionale al valore dei singoli oggetti e non maggiore del quarto di essi, da determinarsi dal Governatore.

Art. 8. — Il Governo della colonia può intraprendere scavi nei fondi di proprietà privata o dati in concessione ai privati mediante il pagamento ai proprietari o possessori di un'indennità che li compensi del mancato godimento dei fondi medesimi e dei danni eventualmente cagionati dalla esecuzione dei lavori.

Art. 9. — L'autorizzazione di intraprendere scavi può essere concessa dal Governatore solamente ad Istituti o a Corpi scientifici nazionali.

Art. 10. — Gli oggetti d'interesse etnografico possono appartenere ai privati; è però vietata la loro esportazione senza autorizzazione del Governatore, qualora abbiano valore artistico o storico. In tale caso entro due mesi dalla richiesta dell'autorizzazione il Governo potrà acquistare gli oggetti denunciati per l'esportazione al prezzo dichiarato dall'esportatore. Quando invece venga concessa l'autorizzazione, l'esportatore deve pagare una tassa sul valore degli oggetti nelle seguenti proporzioni:

Sulle prime lire 500 il 6 o/o.

Sulle seconde lire 500 l'8 o/o.

Sulle terze lire 500 il 10 o/o, e così di seguito fino a raggiungere il 20 o/o.

Art. 11. — Nei casi di cui agli articoli 2, 4 e 8, le indennità ai possessori delle cose o dei fondi espropriati od occupati saranno determinate secondo le norme vigenti in colonia per le espropriazioni a causa di utilità pubblica.

Art. 12. — La vendita fatta in contravvenzione delle norme del presente decreto è nulla nei riguardi del compratore. Chiunque trafuga, occulta od esporta abusivamente, oggetti antichi è soggetto, oltre che all'obbligo di risarcire allo Stato il valore della cosa, quando questa non possa essere recuperata, ad una multa pari al quarto del valore stesso.

Art. 13. — Le violazioni alle norme del presente decreto, quando non costituiscano reato più grave, sono punite con la multa di L. 50 a L. 3000.

Quando si tratti di violazioni dell'art. 10, deve, oltre a detta pena, essere applicata una multa pari al quarto del valore della cosa esportata.

Art. 14. — Con decreto governatoriale verranno approvate le norme per l'attuazione del presente decreto.

Art. 15. — Gli articoli 530, 531 e 532 del regolamento per i Commissariati regionali, allegato M, della raccolta degli atti dell'autorità approvata con regio decreto 30 dicembre 1909, n. 845, sono abrogati.

Disposizioni transitorie.

Art. 16. — Entro sei mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Colonia* del presente decreto, i detentori di oggetti mobili di interesse storico ed archeologico sono tenuti a farne denuncia al Governo della colonia, il quale in ogni tempo potrà richiedere la consegna di quelli che crederà opportuno assicurare alle raccolte dello Stato, mediante

la corresponsione di un premio da determinarsi come all'art. 7.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 3 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

COLOSIMO.

BERENINI.

CONCORSI.

Concorso ad un posto di alunno della R. Scuola Italiana di Archeologia in Atene.

A termini del R. D. 18 gennaio 1914, n. 260, è bandito il concorso ad un posto di alunno della R. Scuola italiana di archeologia in Atene per l'anno 1920, con l'assegno di L. 3000.

Il termine per presentare le domande di ammissione è fissato a tutto il 15 novembre 1919.

Le domande stesse dovranno essere redatte su carta bollata da L. 2 ed essere indirizzate al Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione generale delle Antichità e Belle Arti).

Gli aspiranti dovranno produrre il certificato di cittadinanza italiana con la indicazione precisa del domicilio, e la laurea in lettere, conseguita in una Università del Regno.

Il candidato potrà pure unire quelle pubblicazioni e quei titoli di studio che servissero a documentare la sua preparazione.

Le prove orali e scritte del concorso verteranno, a scelta del candidato, sopra la storia dell'arte classica o le antichità greche o le antichità romane.

Con particolare avviso sarà destinato il giorno in cui gli esami avranno luogo e la sede di essi.

Roma, 7 ottobre 1919.

Il Ministro: A. BACCELLI.